



Ministero del Turismo

Decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 7 commi 4 e 6 bis DL 25 maggio 2021 n. 73 recante *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*, convertito con modifiche dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, istitutivo del *"Fondo in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità"*

Avviso pubblico riguardante l'individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'UNESCO patrimonio dell'umanità e dei Comuni appartenenti alla rete delle città creative dell'UNESCO

PREMESSA

Il Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ha adottato un provvedimento istitutivo del *"Fondo in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità"* (d'ora in poi "Fondo") con l'obiettivo di sostenere la ripresa del settore turistico particolarmente colpito dalla crisi generata dalla pandemia di Covid-19 nei Comuni caratterizzati da spiccata vocazione turistico-culturale. L'iniziativa è rivolta e sostiene anche le città italiane facenti parte della rete delle città creative dell'UNESCO. L'istituzione del suddetto Fondo risponde prioritariamente all'obiettivo di rilanciare il settore turistico italiano supportando lo sviluppo di progettualità finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale nelle città nelle quali la presenza di siti iscritti nella lista del patrimonio UNESCO rappresenta un fattore determinante di attrattività e competitività turistica.

Ove non diversamente specificato, le prescrizioni del presente avviso hanno la medesima validità anche per i comuni facenti parte della rete delle città creative dell'UNESCO.

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Oggetto del presente Avviso è il finanziamento di interventi per la valorizzazione dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità e delle Città italiane della Rete delle città Creative dell'UNESCO volti ad incrementare in qualità e quantità l'attrattività e le presenze turistiche nei territori interessati.
2. Tali interventi si sostanziano nella realizzazione di iniziative riguardanti strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale, itinerari turistici, progetti di *marketing* turistico, nonché opere di tipo edilizio, strutturale o impiantistico e allestimenti funzionali all'incremento della fruizione e dell'attrattività turistica secondo quanto specificato nel successivo articolo 5.



Ministero del Turismo

Articolo 2

Ripartizione della dotazione finanziaria del fondo

1. Conformemente alle previsioni del Decreto Interministeriale del 30 novembre 2021, recante Modalità e condizioni di funzionamento del “fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità”, di cui all'articolo 7, commi 4 e 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, la dotazione finanziaria del fondo, complessivamente pari a 75 milioni di euro, è così ripartita:
 - a. 58,8 milioni di euro a favore dei Comuni classificati dall'ISTAT come “Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica”, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità, con l'esclusione del Comune di Roma Capitale della Repubblica;
 - b. 4,9 milioni di euro a favore dei Comuni italiani che fanno parte della rete delle città creative dell'UNESCO;
 - c. 9,8 milioni di euro a favore del Comune di Roma Capitale, destinati a interventi di valorizzazione turistica della città;
 - d. 1,5 milioni di euro, finalizzati allo svolgimento delle attività relative all'assistenza ai Comuni, alla verifica delle progettualità proposte, al controllo delle rendicontazioni, al monitoraggio dell'avanzamento delle attività e dei risultati, ad eventuali attività di audit nonché alla realizzazione e alla gestione della piattaforma informatica dedicata alla misura, per le quali, il Ministero del Turismo ha individuato, ai sensi dell'articolo 5 del citato Decreto Interministeriale, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Articolo 3

Comuni destinatari/Proponenti ammissibili

1. Possono presentare domanda di finanziamento i Comuni italiani la cui superficie territoriale rientra, in tutto o in parte, all'interno dei confini della cosiddetta “core zone” deducibile dalle cartografie e dalle mappe della proprietà iscritta nel patrimonio dell'umanità disponibili presso il sito web dell'UNESCO, nonché i Comuni appartenenti alla rete delle città creative dell'UNESCO, i cui elenchi sono riportati nell'Allegato 1 al presente Avviso, che al momento della presentazione della domanda risultano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere stati classificati in base alla “vocazione turistica”, secondo le seguenti definizioni stabilite dalla nomenclatura ISTAT come aggiornate dallo stesso Istituto in data 19 gennaio 2022.
 - A: Grandi città vocate al turismo multidimensionale;
 - B: Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;
 - G: Comuni a vocazione marittima e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;
 - H: Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;
 - L 1: Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica e altre vocazioni.
 - b) aver subito una riduzione delle presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019, certificata dalle statistiche sugli arrivi e sulle presenze turistiche nei Comuni italiani pubblicate dall'ISTAT.



Ministero del Turismo

2. I Comuni che fanno riferimento ad un medesimo sito UNESCO possono presentare domanda di finanziamento esclusivamente in forma aggregata e devono, pertanto, proporre un progetto di valorizzazione unitario; in tal caso, i Comuni, mediante sottoscrizione di apposito atto, devono costituirsi in aggregazione ed individuare un Comune capofila delegato alla presentazione della domanda.
3. I Comuni che rispettano esclusivamente il requisito di cui al comma 1, lettera a), per i quali cioè non si registra una riduzione di presenze nell'anno 2020 rispetto al 2019, non contribuiscono alla determinazione delle risorse disponibili per l'iniziativa, determinate su base variabile, ripartite secondo quanto previsto dal successivo articolo 4 del presente Avviso. Tuttavia, se condividono un sito UNESCO con i Comuni che rispettano anche il requisito di cui al comma 1, lettera b), hanno facoltà di aderire alle aggregazioni relative al proprio sito UNESCO di riferimento.
4. I Comuni nei cui territori sono presenti più siti UNESCO possono ricevere un solo contributo e partecipare ad una sola delle aggregazioni ad esso riferibili per proporre i progetti di valorizzazione.
5. I Comuni che abbiano un sito UNESCO nel proprio territorio e che appartengano allo stesso tempo alla rete delle "città creative dell'UNESCO", potranno ricevere un contributo a valere su entrambi i fondi e, nel caso non siano parte di un'aggregazione di Comuni, avranno facoltà di presentare un progetto unico di valorizzazione attraverso il cumulo dei due contributi.
6. I Comuni che non posseggono il requisito di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo e che non condividono un sito UNESCO con almeno un Comune avente tutti i requisiti non possono presentare domanda di contributo.
7. Il singolo Comune sul cui territorio è presente un sito UNESCO o il Comune capofila di una aggregazione o la città creativa dell'UNESCO, fatte salve le previsioni relative all'accreditamento iniziale sulla piattaforma informatica di cui al successivo articolo 7, è l'unico referente per quanto attiene ai rapporti con il Ministero del Turismo per gli aspetti amministrativi, di monitoraggio e controllo, di rendicontazione delle spese relative agli interventi progettuali ed è assegnatario e unico destinatario delle risorse finanziarie assegnate al progetto.
8. Il Comune proponente/Comune capofila di una aggregazione è considerato responsabile dell'intero progetto e di tutti i suoi interventi.
9. Può presentare domanda di finanziamento, in quanto destinatario delle risorse del fondo ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Interministeriale del 30 novembre 2021, il Comune di Roma.

Articolo 4

Finanziamento concedibile

1. Per i Comuni o le aggregazioni di Comuni che posseggono i requisiti di cui all'articolo 3 per presentare una domanda di finanziamento, l'entità del contributo viene determinata sulla base di due componenti distinte:
 - a) una quota pari al 25% di 58,8 milioni di euro, importo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente Avviso, ripartita in misura egualitaria tra i singoli siti UNESCO ammessi al finanziamento;
 - b) una quota variabile (contributo pro capite), correlata al calo delle presenze turistiche subito da ogni Comune per ogni presenza turistica in meno. Il contributo pro-capite è calcolato dividendo il 75% di 58,8 milioni di euro per il calo complessivo delle presenze turistiche nel 2020 rispetto al



Ministero del Turismo

2019 riferito a tutti i Comuni potenzialmente beneficiari, con esclusione del Comune di Roma Capitale.

Il finanziamento complessivo concedibile ad ogni progetto è, pertanto, determinato sommando la quota di cui alla lettera a), uguale per tutti i siti UNESCO, alla quota variabile ottenuta moltiplicando il contributo pro capite determinato secondo i criteri di cui alla lettera b) per il calo delle presenze turistiche di ogni Comune afferente al sito UNESCO e partecipante all'aggregazione di Comuni proponenti (Allegato 1).

2. Le medesime modalità di calcolo descritte al comma 1 del presente articolo, si applicano ai Comuni appartenenti alla rete delle città creative dell'UNESCO, destinatari dell'importo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del presente Avviso, pari a 4,9 milioni di euro (Allegato 1).
3. Il Comune di Roma Capitale è destinatario dell'importo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente Avviso, pari a 9,8 milioni di euro, per la realizzazione di interventi per la valorizzazione turistica della città.
4. Il finanziamento è concesso nella forma di contributo a fondo perduto ed è pari al 100% delle spese ammissibili di cui al successivo articolo 6 del presente Avviso.
5. Il contributo concesso sulla base del presente Avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari, per le stesse spese ammissibili.
6. Qualora il progetto proposto ecceda il massimale del contributo concedibile, il Comune proponente/Comune capofila di una aggregazione dovrà fornire formale assicurazione della disponibilità aggiuntiva di risorse proprie necessarie al completamento del progetto.
7. In ipotesi di integrazione per legge della capienza del fondo, di esistenza di residui, rinunce o revoche dei contributi assegnati, il Ministero del Turismo può erogare ulteriori somme alle iniziative di valorizzazione ammesse, qualora non integralmente finanziate, ovvero finanziare interventi aggiuntivi a favore dei Comuni proponenti/Capofila di aggregazioni, incrementando la quota di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo e ripartendo le corrispondenti risorse in egual misura tra tutti i siti UNESCO; in tale ultimo caso, i Comuni proponenti/Capofila di aggregazioni dovranno presentare una proposta integrativa secondo le medesime modalità di cui all'articolo 7 del presente Avviso.
8. In caso di intervenuta rinuncia al finanziamento da parte di uno dei Comuni aderenti ad una aggregazione, il Ministero del Turismo valuterà di mantenere inalterato l'importo del finanziamento concesso ove fossero soddisfatte le seguenti condizioni: a) la proposta ammessa sia di particolare rilievo strategico per il territorio; b) tenuto conto degli interventi realizzati e di quelli ancora da realizzare, non vengano alterate la natura e le finalità della proposta ammessa; c) siano confermati l'interesse e l'impegno da parte dei restanti Comuni dell'aggregazione a realizzare comunque il progetto.
9. Le risorse rinvenienti da economie di gara in fase di aggiudicazione degli appalti previsti nell'ambito dei progetti ammessi potranno essere utilizzate dai Comuni proponenti/Capofila di aggregazione per ampliare la scala degli interventi ammessi, senza però alterare la natura e gli obiettivi del progetto e previo assenso da parte del Ministero del Turismo. Questi ulteriori interventi dovranno essere oggetto di specifiche proposte integrative da presentare secondo le modalità di cui all'articolo 7 del presente Avviso.



Ministero del Turismo

Articolo 5

Tipologie di interventi finanziabili

1. Gli interventi per i quali è possibile presentare domanda di finanziamento devono essere finalizzati alla valorizzazione del sistema turistico locale e del sito UNESCO di riferimento, in coerenza con la relativa programmazione regionale. Per “interventi di valorizzazione del sistema turistico locale e del sito UNESCO di riferimento” devono intendersi:
 - siti turistici: i) infrastrutture dedicate all'accoglienza turistica (infopoint, centro visita, ecc.); ii) sentieri, ciclabili, ecc. iii) spazi e luoghi che danno visibilità alle risorse del territorio; si intendono ricompresi nei siti ammissibili: iv) monumenti naturali; v) aree che ricadono in parchi, riserve, aree protette, siti della Rete natura 2000 (SIC e ZPS); vi) oasi di associazioni ambientaliste;
 - interventi materiali e immateriali, di cui al successivo comma 2, realizzati nei centri storici, turistici e naturalistici. A favore del medesimo sito possono essere realizzati più interventi purché distinti e dotati di un'autonomia funzionale (es. realizzazione di una attività di riqualificazione di un bene per finalità turistiche relative al sito; iniziativa promozionale di marketing per la diffusione della conoscenza del “sito”, ecc.

Nella definizione di “sito culturale, turistico o naturalistico” possono rientrare anche quei luoghi/spazi ove le attività/funzioni sopra elencate vengano attivate o acquisite attraverso il progetto sostenuto.
2. Le proposte progettuali ammissibili al finanziamento possono pertanto avere ad oggetto le seguenti tipologie di interventi:
 - a) Realizzazione di strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale;
 - b) Realizzazione di itinerari turistici;
 - c) Progetti di marketing ed eventi;
 - d) Opere di carattere edilizio, strutturale o impiantistico funzionali ad accrescere la fruizione e l'attrattività turistica o allestimenti su siti culturali, paesaggistici e naturalistici funzionali ad accrescere la fruizione e l'attrattività turistica.
3. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma si definiscono “trainanti” o “principali”, in quanto direttamente finalizzati all'incremento della fruizione e dell'attrattività turistica; gli interventi di cui alla lettera d) del precedente comma si definiscono “trainati” o “ancillari”, in quanto effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” o “principali” ai fini dell'incremento della fruizione e dell'attrattività turistica.
4. Le proposte progettuali finanziabili possono prevedere una combinazione delle suddette tipologie di interventi ammissibili, purché risultino integrate in complesso organico e coerente finalizzato al conseguimento di un obiettivo unitario e chiaramente identificabile (ad es. portale turistico per la realizzazione di campagne di marketing turistico, realizzazione e promozione di itinerari culturali, tematici, percorsi storici, visite guidate, realizzazione di nuovi prodotti turistici vendibili; recupero e adeguamento funzionale e strutturale di immobili da destinare a spazi espositivi per la realizzazione di attività e servizi turistici, etc.); gli interventi di cui alla lettera d) del precedente comma sono ammissibili solo se proposti congiuntamente alla realizzazione di uno o più interventi “trainanti” o “principali”.
5. Ogni proposta progettuale dovrà prevedere obbligatoriamente la predisposizione di un piano di comunicazione, nonché la realizzazione di uno o più strumenti digitali di promozione e valorizzazione degli interventi finanziati.



Ministero del Turismo

6. Le proposte progettuali relative agli strumenti digitali nonché alle iniziative di comunicazione cui al comma precedente devono prevedere obbligatoriamente una descrizione delle modalità di realizzazione della interoperabilità con il sito www.Italia.it sulla base delle linee guida per l'interoperabilità disponibili sul sito ufficiale del Ministero del Turismo.
7. Il progetto non potrà ritenersi concluso se non verranno realizzate l'interoperabilità con il sito www.Italia.it sulla base delle linee guida sopra citate e le attività di promozione e valorizzazione degli interventi finanziati attraverso il medesimo sito.
8. Non sono ammissibili gli interventi che possano configurare, anche in via indiretta, vantaggi selettivi a determinati soggetti che agiscano in qualità di operatori economici.
9. Gli interventi finanziabili devono essere localizzati nel territorio dei Comuni proponenti. Nel caso in cui gli interventi riguardino opere di riqualificazione e valorizzazione di immobili o spazi del patrimonio storico, culturale o naturalistico ubicati nel centro storico della città, o comunque nei territori dei Comuni, occorre che questi siano di proprietà del:
 - a. Comune proponente e nella disponibilità esclusiva dello stesso;
 - b. Demanio dello Stato o di altra Amministrazione Pubblica (di cui all'articolo 1 comma 2, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165) e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune proponente in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione (es. comodato, locazione, affitto) o il possesso (es. usufrutto, uso, superficie) per un periodo non inferiore a 10 anni e comunque coerente con la durata e la natura dell'intervento.

Restano pertanto espressamente escluse dalla categoria degli interventi ammissibili le fattispecie di detenzione (es. comodato, locazione, affitto) o possesso (es. usufrutto, uso, superficie) da parte di terzi.

Articolo 6

Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili, purché finalizzate all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, le seguenti spese di investimento, se supportate da idonea documentazione contabile, rendicontate ai sensi delle previsioni del presente Avviso, del disciplinare d'obbligo e delle prescrizioni di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL):
 - a. spese per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni/servizi;
 - b. spese per la realizzazione dei prodotti e/o servizi di marketing turistico e territoriale, compresi gli strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale;
 - c. spese per pubblicazione di bandi di gara, salvo quelle rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario;
 - d. spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;
 - e. imprevisti (se inclusi nel quadro economico); gli imprevisti sono utilizzabili solo a seguito di richiesta al Ministero del Turismo di utilizzo dei medesimi, specificandone la natura, le cause e le possibili conseguenze temporali e attuative sull'esecuzione del progetto o dell'intervento a seguito del manifestarsi dell'imprevisto e solo dopo esplicita autorizzazione da parte del Ministero del Turismo;
 - f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;
 - g. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard



Ministero del Turismo

- di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili;
- h. spese tecniche di progettazione nei casi e secondo le previsioni di cui al successivo comma 2, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, incentivi per funzioni tecniche ex articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
 - i. spese per i collaudi finali;
 - j. spese per l'avvio della gestione di attività e servizi;
 - k. spese di promozione e comunicazione.
2. Nel rispetto delle vigenti normative di settore, le spese per servizi di progettazione funzionali agli interventi, inclusi gli eventuali servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo 3, lettera vvvv) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, sono ammissibili per l'ammontare massimo del 10% del valore del progetto proposto e includono le spese per la predisposizione dei piani economico finanziari e gestionali anche nel caso di proposta di un idea-progetto.
 3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
 4. Le spese di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ammissibili a far data dalla sottoscrizione del disciplinare d'obbligo tra il Ministero del Turismo e il Comune proponente/Comune capofila di una aggregazione, secondo l'apposito schema di cui all'Allegato 2.
 5. Le spese di cui al comma 1 del presente articolo sono considerate ammissibili se:
 - assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile;
 - effettive e corrispondenti ai documenti attestanti la spesa e i relativi pagamenti;
 - pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.
 6. Non sono in nessun caso ammissibili:
 - le spese pagate in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
 - le spese relative a lavori in economia;
 - le spese per il personale dipendente, fatti salvo gli incentivi ex articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
 - le spese conseguenti ad autofatturazione;
 - le spese per ammende e penali, per varianti, modifiche e variazioni degli interventi e dei progetti non legittime, non conformi alle previsioni normative e comunque non sottoposte a parere e autorizzazione preventivi del Ministero del Turismo;
 - l'imposta sul valore aggiunto (IVA) ove recuperabile.
 7. Il medesimo costo di un intervento relativo ad una proposta ammessa al contributo non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.



Ministero del Turismo

Articolo 7

Modalità, termini di presentazione e contenuto delle domande di finanziamento

1. Le domande di finanziamento devono essere presentate dai Comuni proponenti tramite la piattaforma informatica dedicata, realizzata da Invitalia S.p.A., che sarà attivata entro 45 giorni solari dalla data di pubblicazione del presente Avviso, previa comunicazione sul sito ufficiale del Ministero del Turismo.
2. I termini di presentazione delle domande di finanziamento scadono trascorsi sessanta giorni solari dalla data di apertura della piattaforma informatica di cui al comma 1 del presente articolo; la presentazione delle domande di finanziamento dovrà essere effettuata dai Comuni proponenti tramite la suddetta piattaforma.
3. I Comuni di cui all'Allegato 1 che sono interessati a presentare, anche in aggregazione con altri, una domanda di finanziamento dovranno comunicare al Ministero del Turismo un indirizzo di posta elettronica certificata, che sarà utilizzato per il completamento della procedura di accreditamento alla piattaforma informatica entro il 25 marzo 2022; tale comunicazione dovrà aver luogo utilizzando l'indirizzo prescelto di posta elettronica certificata del Comune per inviare una e-mail all'indirizzo di posta certificata del Ministero del Turismo bando.sitiunesco@pec.ministeroturismo.gov.it.
4. Il legale rappresentante del Comune proponente/Comune capofila di una aggregazione ovvero suo delegato dovrà accreditarsi all'apertura della piattaforma accedendo tramite SPID, CIE o CNS e seguire le indicazioni di cui al manuale per l'accREDITamento sulla piattaforma informatica che verrà reso disponibile, contestualmente alla comunicazione di attivazione della piattaforma informatica sul sito ufficiale del Ministero del Turismo.
5. Le proposte progettuali devono essere complete dei dati e delle informazioni richieste nella piattaforma informatica e, in particolare, contenere:
 - il cronoprogramma completo di tutti gli interventi progettati, comprensivo delle principali milestone procedurali (a titolo meramente esemplificativo: pubblicazione bando di gara; aggiudicazione gara; affidamento lavori, conclusione lavori, affidamento gestione, avvio gestione) e fisiche con le relative scadenze (analisi, sviluppo e realizzazione, collaudo, esercizio);
 - gli indicatori dei risultati attesi; per ciascun intervento ammissibili devono essere individuati uno o più indicatori (KPI) che consentano di verificare in fase di operatività del progetto la capacità di quest'ultimo di accrescere l'attrattività turistica attraverso, l'incremento del numero di visitatori o di presenze rispetto ad un periodo di riferimento (baseline).Tutti i contenuti della proposta progettuale sono riportati nell'Allegato 3.
6. Per quanto attiene la proposta progettuale nel suo complesso, è definito il seguente indicatore di risultato obbligatorio: incremento delle presenze turistiche del 5% rispetto ai dati del 2019, da calcolarsi secondo quanto definito nell'Allegato 4.
7. Il Comune proponente/Comune capofila di una aggregazione che intende richiedere l'anticipo fino al 10% per le spese relative alla definizione del progetto, dovrà fornire, tramite la piattaforma informatica, le informazioni preliminari necessarie alla verifica delle condizioni di ricevibilità, ammissibilità, e coerenza delle idee-progetto da sviluppare secondo quanto previsto al successivo articolo 8; ad esito positivo dell'istruttoria di verifica delle idee-progetto, il Comune proponente/Comune Capofila di una aggregazione, dovrà presentare tramite la piattaforma informatica la proposta progettuale completa di tutte le sue parti secondo i termini e le modalità descritte in precedenza.



Ministero del Turismo

8. La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica; non sono ammesse altre forme di compilazione e presentazione della domanda.
9. La mancata compilazione di ogni parte obbligatoria della piattaforma informatica non consentirà di proseguire nella presentazione della domanda.
10. Al momento della presentazione della domanda di finanziamento, il Comune proponente/Comune capofila di una aggregazione (in quest'ultimo caso anche in nome e per conto dei Comuni facenti parte dell'aggregazione) deve presentare:
 - una dichiarazione con la quale attesta sotto propria responsabilità:
 - a) di disporre delle competenze e delle risorse con le adeguate qualifiche professionali tecniche e amministrative necessarie per l'attuazione del progetto;
 - b) di accettare le norme e le disposizioni contenute nel disciplinare d'obbligo predisposto sulla base dello schema di cui all'Allegato 2;
 - c) nel caso di richiesta di anticipo fino al 10% del contributo per le spese relative alla definizione del progetto, di essere consapevole che la mancata approvazione del progetto comporterà la revoca del contributo concesso ed il recupero dell'importo erogato;
 - d) di essere consapevole che il mancato completamento del progetto in ogni sua parte e previsione darà luogo alla revoca del contributo concesso;
 - e) di essere consapevole che, ove il progetto non raggiunga gli obiettivi definiti nella proposta approvata, lo stesso sarà sottoposto ad audit, a seguito del quale, in caso di valutazione di incongruità o inadeguatezza degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti, è disposta la revoca del contributo concesso;
 - f) di essere a conoscenza che il Ministero del Turismo si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e in corso della procedura, ai sensi della normativa vigente e delle previsioni di cui al presente Avviso e delle prescrizioni di cui al disciplinare d'obbligo citato.
 - una dichiarazione con la quale si impegna:
 - a) a garantire la copertura della quota di costo eccedente il massimale del contributo concedibile attraverso risorse proprie ove previsto dal progetto presentato;
 - b) a presentare il progetto entro il termine di 120 giorni solari dalla sottoscrizione del disciplinare d'obbligo, in caso di richiesta dell'anticipo fino al 10% per le spese relative alla definizione dei progetti;
 - c) ad avviare e completare le attività progettuali nei tempi previsti dal cronoprogramma presentato e approvato;
 - d) a garantire l'operatività dei progetti per almeno cinque anni dall'avvio in esercizio degli stessi con specifico riferimento ai servizi turistici e agli interventi infrastrutturali anche digitali realizzati;
 - e) ad adottare le misure necessarie a garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;
 - f) a dare attuazione al progetto nel rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici, trasparenza e tracciabilità finanziaria;
 - g) a rispettare tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili nell'attuazione del progetto;
 - h) ad adottare un sistema di contabilità separata o adeguata codifica contabile;



Ministero del Turismo

- i) a rispettare le prescrizioni in materia di pubblicità e promozione previste dal presente avviso pubblico e dal disciplinare d'obbligo di cui all'Allegato 2;
 - j) a svolgere i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili necessari ad una corretta e adeguata rendicontazione delle attività attraverso la piattaforma informatica;
 - k) ad assicurare la completa e corretta implementazione delle informazioni di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico richieste dalla piattaforma informatica nei tempi prescritti e secondo le modalità previste dal presente Avviso e dal disciplinare d'obbligo;
 - l) a trasmettere al Ministero del Turismo, con cadenza trimestrale, una relazione sullo stato di avanzamento del progetto, recante una descrizione sintetica di quanto realizzato, i dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale e la valorizzazione degli indicatori, oltre all'elenco delle spese effettivamente sostenute e quietanzate;
 - m) a promuovere e valorizzare gli interventi finanziati anche mediante il portale nazionale www.italia.it;
 - n) a garantire che gli strumenti digitali per la valorizzazione e la promozione turistica finanziati a valere sul contributo concesso siano progettati ottemperando alle previsioni delle linee guida di interoperabilità con il portale nazionale www.italia.it, che verranno pubblicate sul sito web del Ministero del Turismo www.ministeroturismo.gov.it;
 - o) ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della tracciabilità delle operazioni per almeno 5 anni dal completamento delle attività progettuali, nonché a comunicare al Ministero del Turismo le sedi e gli uffici presso cui è conservata la predetta documentazione al fine di eventuali controlli
 - p) a consentire e agevolare lo svolgimento delle attività di verifiche istruttorie e ispettive da parte del Ministero del Turismo o soggetto all'uopo incaricato presso il Comune, nelle fasi antecedenti all'avvio delle attività progettuali, in itinere (nel corso dell'attuazione del progetto) ex post (al termine del progetto) e allo svolgimento delle attività di verifica nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti allo scadere di 365 giorni solari dalla data di conclusione e messa in operatività del progetto;
- la domanda di finanziamento generata automaticamente dalla piattaforma;
 - la proposta progettuale generata automaticamente dalla piattaforma informatica sulla base delle informazioni ivi inserite;
 - copia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentate del Comune proponente/Comune capofila di una aggregazione, nel caso in cui questi abbia all'uopo delegato altro soggetto;
 - copia della/e delibera/e di Giunta comunale di approvazione della proposta progettuale;
 - eventuale documentazione fotografica o iconografica del progetto proposto;
 - in caso di aggregazione di più Comuni, copia dell'atto costitutivo dell'aggregazione dei Comuni proponenti e delega al Comune capofila da parte degli altri Comuni aderenti all'aggregazione ai fini della presentazione della domanda di finanziamento;
 - in caso di interventi sugli immobili pubblici, documentazione attestante la disponibilità degli immobili oggetto degli interventi e visura catastale degli stessi.



Ministero del Turismo

11. Le informazioni, i dati e gli allegati richiesti nella piattaforma informatica per la presentazione dei progetti sono obbligatori.
12. Tutti gli allegati e le dichiarazioni dovranno essere presentati in formato pdf/p7m e firmati digitalmente dal legale rappresentate del Comune proponente/Comune capofila di una aggregazione o suo delegato.
13. Le ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di presentazione dei documenti da allegare sulla piattaforma verranno rese disponibili sul sito web del Ministero del Turismo www.ministeroturismo.gov.it.

Articolo 8

Istruttoria sulle domande di finanziamento

1. Le domande di finanziamento presentate saranno sottoposte ad una istruttoria da parte del Ministero del Turismo volta a verificare:
 - la conformità, pertinenza e completezza della documentazione presentata;
 - la corrispondenza degli interventi progettuali proposti e del progetto nel suo complesso con quanto stabilito dall'articolo 5 del presente Avviso;
 - la coerenza delle proposte con le finalità del presente avviso e analisi dei risultati attesi, la chiarezza dell'articolazione dei contenuti e degli interventi, la coerenza dei tempi di realizzazione delle attività previste, la fattibilità tecnica e amministrativa degli interventi e la congruità e pertinenza dei costi.
2. L'istruttoria di cui al comma 1 del presente articolo non dà luogo ad una graduatoria di merito.
3. Le proposte progettuali prive di una capacità di ricaduta nel tempo, in termini di valorizzazione e attrattività turistica del sito UNESCO e dei territori coinvolti non saranno considerate adeguate allo spirito e alle finalità del presente Avviso.
4. A fronte di carenze riscontrate nella fase di istruttoria, il Ministero del Turismo si riserva la facoltà di richiedere di integrare/adequare la documentazione relativa alla proposta presentata; i Comuni proponenti/Comuni capofila di aggregazioni dovranno evadere le richieste del Ministero del Turismo entro i 30 giorni solari dalla data di ricezione delle stesse; in caso di esito positivo della verifica della documentazione trasmessa, il progetto viene approvato; nel caso di mancato riscontro alle richieste di integrazione/adequamento, si procederà all'esclusione del progetto dal finanziamento e alla richiesta di restituzione dell'anticipo del contributo eventualmente già erogato per le spese relative alla definizione del progetto.
5. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 1, il Ministero del Turismo pubblica sul proprio sito istituzionale i provvedimenti di concessione del finanziamento relativi alle proposte ammesse.

Articolo 9

Modalità di erogazione del contributo

1. Le risorse assegnate a ciascun proponente sono erogate secondo le seguenti modalità:
 - a. primo acconto, pari al 40%, calcolato sull'importo complessivo del contributo concesso, a seguito della pubblicazione del provvedimento di ammissione e sottoscrizione del disciplinare d'obbligo; ai Comuni proponenti/Comuni capofila che richiedono l'utilizzo fino al 10% massimo dell'importo



Ministero del Turismo

complessivo del contributo concedibile per le spese relative alla definizione del progetto, il primo acconto sarà erogato in due tranches distinte:

- a1. prima tranche, fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo del contributo concedibile per l'idea-progetto proposta, a seguito della verifica positiva della stessa idea-progetto, del provvedimento di ammissione al contributo delle spese per la definizione del progetto e della sottoscrizione del Disciplinare d'obbligo;
 - a2. seconda tranche dell'importo complessivo del contributo concedibile per il progetto e fino alla concorrenza del primo acconto, a seguito della verifica positiva del progetto presentato in piattaforma informatica di cui all'articolo 8 e del susseguente provvedimento di ammissione al contributo del progetto;
 - b. secondo acconto, pari al 40% del contributo concesso al raggiungimento degli obiettivi intermedi di realizzazione delle attività/interventi previsti alla scadenza temporale del 50% dei tempi di realizzazione dell'iniziativa, previa presentazione di una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate fino alla data di richiesta del secondo acconto;
 - c. saldo, a completa realizzazione degli interventi previsti e avvio della gestione delle attività, previa presentazione di una relazione conclusiva recante la descrizione di quanto realizzato, i dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale e la valorizzazione degli indicatori, oltre che la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate e la dichiarazione di conclusione del progetto ed entrata in operatività dello stesso.
2. Il Ministero del Turismo si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del secondo acconto e del saldo nei casi in cui le spese effettivamente sostenute e quietanzate per la realizzazione delle attività/interventi previsti ovvero gli impegni assunti dal Comune proponente/Comune capofila non fossero congrui rispetto agli obiettivi finali da raggiungere.
 3. Tutte le erogazioni sono subordinate all'effettiva disponibilità di cassa delle relative risorse finanziarie di cui al Decreto Interministeriale prot. n. 0002445/21 del 30 novembre 2021 che saranno gradualmente assegnate al pertinente capitolo di spesa del Ministero del Turismo nell'arco del triennio 2022/2024.
 4. Il contributo complessivamente erogabile ad ogni Comune proponente/Comune capofila in caso di aggregazione non potrà in ogni caso superare l'importo delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel rispetto delle norme di ammissibilità applicabili, ai fini della realizzazione di ciascun progetto ammesso a contributo.

Articolo 10

Termini di realizzazione del Progetto

1. Ogni progetto, in tutte le sue componenti ed interventi, dovrà essere realizzato, completato e avviato in esercizio entro il termine perentorio del 30 novembre 2024, fatto salvo il diverso termine indicato nel cronoprogramma della proposta ammessa a finanziamento, esclusivamente nel caso in cui lo stesso sia antecedente alla data sopra indicata.



Ministero del Turismo

Articolo 11

Monitoraggio, rendicontazione, verifiche e controlli e audit

1. Ai fini del monitoraggio dei progetti, i Comuni proponenti/Comuni Capofila di una aggregazione, con cadenza trimestrale, trasmettono tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 7, una relazione sullo stato di avanzamento del progetto, recante una descrizione sintetica di quanto realizzato, i dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale e la valorizzazione degli indicatori, oltre all'elenco delle spese effettivamente sostenute e quietanzate.
2. Il Ministero del Turismo si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni ovvero documentazione probatoria dei dati risultanti dalle suddette relazioni, nonché di effettuare verifiche e controlli in itinere, anche in loco, sullo svolgimento delle attività/realizzazione degli interventi previsti dalle proposte ammesse.
3. Fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), i Comuni proponenti/Comuni Capofila di una aggregazione, ai fini delle erogazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) dell'articolo 9, trasmettono la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate relative alla realizzazione del progetto ammesso; la documentazione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità delle spese sostenute agli obblighi assunti con la sottoscrizione del disciplinare d'obbligo. Tale dichiarazione è da intendersi parte integrante e sostanziale della rendicontazione medesima. Il Ministero del Turismo si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni ovvero documentazione probatoria relativa alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate.
4. Per ciascuna delle attività ammesse a contributo è disposta verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti in sede di progettazione e realizzazione decorsi 365 giorni solari dalla data di effettivo completamento degli stessi e di relativo avvio della gestione delle infrastrutture materiali o immateriali e delle attività realizzate. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il progetto è sottoposto ad audit, a seguito del quale, in caso di valutazione di incongruità o inadeguatezza degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti, è disposta la revoca del contributo concesso.

Articolo 12

Modifiche/variazioni del Progetto finanziato

1. Ove il Comune proponente/Comune capofila intenda apportare modifiche ovvero variazioni alla proposta progettuale ammessa, dovrà presentare formale domanda al Ministero del Turismo, allegando la documentazione descrittiva delle modifiche proposte.
2. A seguito della ricezione della domanda di modifica, il Ministero del Turismo valuterà l'approvazione dei tali modifiche verificandone l'ammissibilità/legittimità rispetto alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nonché in ragione dei seguenti vincoli/condizioni:
 - la modifica proposta non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato;



Ministero del Turismo

- l'intervento e/o il progetto interessato dalla modifica e, per l'effetto, il Progetto finanziato, devono garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento.
- 3. Ai fini della valutazione della domanda di modifica, il Ministero del Turismo potrà richiedere l'invio di documentazione integrativa, che dovrà essere trasmessa dal Comune proponente/Comune capofila entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
- 4. L'approvazione o il rigetto della domanda di modifica verrà comunicata al Comune proponente/Comune capofila entro 20 giorni dalla ricezione della domanda medesima ovvero, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma 3, dalla ricezione della documentazione integrativa.

Articolo 13 Stabilità dei progetti/interventi

1. I progetti ammessi a finanziamento, così come i singoli interventi, per i cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo finanziario concesso, non devono subire modifiche sostanziali:
 - a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
 - b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della cessazione di una attività produttiva.

La violazione del presente articolo legittimerà il Ministero del Turismo a recuperare dal Comune proponente/Comune capofila il finanziamento erogato in misura proporzionale al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti.

Articolo 14 Revoca del finanziamento

1. Il finanziamento concesso potrà essere ridotto in conseguenza della mancata rendicontazione delle spese o dell'inammissibilità delle spese rendicontate, ancorché sostenute (revoca parziale).
2. Potrà essere disposta la revoca integrale del finanziamento assegnato nel caso di gravi violazioni di leggi e regolamenti, nonché nel caso di violazione e/o inadempienza agli obblighi assunti con la sottoscrizione disciplinare d'obbligo secondo lo schema di cui all'Allegato 2.
3. Il Ministero del Turismo potrà altresì procedere alla revoca del finanziamento nei seguenti casi:
 - a. irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi e/o progetti previsti nel Progetto finanziato;
 - b. mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, del cronoprogramma di realizzazione degli obiettivi.
4. Le modifiche delle proposte non tempestivamente comunicate e non approvate dal Ministero del Turismo comporteranno la decurtazione delle spese correlate alle modifiche non comunicate e/o approvate e, nei casi più gravi, la revoca integrale del finanziamento concesso, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.



Ministero del Turismo

5. Il Comune proponente/Comune capofila è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del finanziamento.
6. Nel caso di revoca parziale o integrale, il Comune proponente/Comune capofila è tenuto a restituire al Ministero del Turismo le somme da quest'ultimo già erogate.
7. Le risorse residue a seguito di ipotesi di revoca parziale o totale saranno riallocate secondo le previsioni dell'articolo 4 del presente Avviso.

Articolo 15 **Modifiche dell'Avviso**

1. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Avviso saranno pubblicate tempestivamente sul profilo istituzionale del Ministero del Turismo: www.ministeroturismo.gov.it.

Articolo 16 **Responsabile del Procedimento e Richieste di chiarimenti e informazioni**

1. Il Responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è la dott.ssa Benedetta Rizzo, Dirigente dell'Ufficio I - Promozione del Turismo della Direzione della Valorizzazione e della Promozione Turistica del Ministero del Turismo.
2. Tutti i documenti relativi al presente Avviso sono pubblicati sul sito del Ministero del Turismo.
3. Dal giorno 7 marzo 2022, sarà operativo un servizio di assistenza esclusivamente dedicato ai Comuni interessati a presentare una proposta, attivabile attraverso l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica assistenza-avviso-UNESCO@ministeroturismo.gov.it.
4. Tutte le richieste di informazioni e di chiarimenti relativi alla procedura di cui al seguente Avviso, possono essere inviate all'indirizzo PEC del Ministero del Turismo che sarà reso noto contestualmente all'apertura della piattaforma e fino a 15 giorni prima della data di scadenza per la presentazione dei progetti. Alle richieste pervenute non si procederà per risposta singola ma solo per pubblicazione di "FAQ" sul sito web del Ministero del Turismo <https://www.ministeroturismo.gov.it>.

Articolo 17 **Trattamento dei dati personali e tutela della privacy**

1. Il trattamento dei dati raccolti nell'ambito della procedura di cui al presente Avviso è effettuato in osservanza della normativa vigente in materia di riservatezza (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i.
2. I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di cui al presente Avviso.

Articolo 18 **Controversie e foro competente**

1. Per le controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.



Ministero del Turismo

Articolo 19 Disposizioni finali e rinvio

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Ministero del Turismo: <https://www.ministeroturismo.gov.it>.
2. La pubblicazione del presente Avviso e di tutti gli atti relativi alla relativa procedura sul sito sopra indicato ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

Allegato 1 – Elenchi Comuni UNESCO e Città Creative, classificazione ISTAT e variazione presenze
Ripartizione/finanziamento massimo concedibile

Allegato 2 – Schema di disciplinare d'obbligo

Allegato 3 – Contenuti standard della proposta progettuale/idea progetto

Allegato 4 – indicatore di risultato del progetto obbligatorio e Indicatori di risultato relativi agli strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale